

## Novità del 2 maggio 2011

di **Vincenzo D'Andò**

Pubblicato il 2 maggio 2011

INPS: verifica esistenza in vita pensionati all'estero; ultima chiamata per il 5 per mille: iscrizioni online entro il 7 maggio; pronto il software di compilazione del modello 770 Semplificato 2011; base imponibile nel Modello Irap 2011: sconti cassa deducibili; software di compilazione modello 770 Ordinario 2011; congedo maternità: più tutele in caso di parto prematuro; recenti studi del notariato: tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette; Cndcec: proroga del termine per l'acquisizione dei crediti formativi validi per il triennio 2008-2010; incendio nel server di Aruba: milioni i siti italiani fermi (Vincenzo D'Andò)

Indice:

1) Cndcec: proroga del termine per l'acquisizione dei crediti formativi validi per il triennio 2008-2010

2) Inps: verifica esistenza in vita pensionati all'estero

3) Ultima chiamata per il 5 per mille: iscrizioni online entro il 7 maggio

4) Pronto il software di compilazione del modello 770 Semplificato 2011

5) Base imponibile nel Modello Irap 2011: sconti cassa deducibili

6) Software di compilazione modello 770 Ordinario 2011

7) Congedo maternità: più tutele in caso di parto prematuro

8) Incendio nel server di Aruba: milioni i siti italiani fermi

9) Recenti studi del notariato: tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette

1) Cndcec: proroga del termine per l'acquisizione dei crediti formativi validi per il triennio 2008-2010

In tema di formazione professionale continua, le posizioni portate avanti da alcuni Ordini dei Commercialisti, non sono state assunte sulla base di indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Ciò poiché le decisioni riguardanti la regolamentazione della formazione sia le delibere disciplinari ricadono nell'ambito dell'autonomia degli Ordini stessi.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota informativa n. 34/2011)

## 2) Inps: verifica esistenza in vita pensionati all'estero

L'Inps, in relazione alla verifica dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero, ha pubblicato, sul proprio sito, la seguente nota:

La banca che gestisce i servizi di pagamento delle pensioni all'estero per conto dell'Inps, l'Istituto di Credito delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), ha pianificato le attività di verifica dell'esistenza in vita dei pensionati.

L'iniziativa risponde ad un preciso obbligo del contratto di fornitura del servizio, teso ad evitare il pagamento di prestazioni a persone diverse dai legittimi beneficiari.

I pensionati interessati dall'iniziativa sono stati informati con lettera, nella quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità dell'accertamento.

Inoltre, con lo scopo di assicurare ai pensionati tutti i canali di assistenza disponibili, l'Inps ha informato i principali Patronati dell'iniziativa e analoghe comunicazioni sono state inviate ai Consolati per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

La verifica sarà realizzata attraverso la localizzazione del pagamento di una rata di pensione presso gli sportelli della Western Union per la riscossione diretta da parte dei pensionati.

Il controllo sarà scaglionato nell'arco di tre mesi: a maggio saranno interessati i pensionati residenti nel continente americano che riscuotono mensilmente, a giugno la verifica riguarderà le pensioni mensili pagate nelle restanti aree geografiche ed infine, in occasione del pagamento della rata di luglio, l'accertamento proseguirà nei confronti dei pensionati che riscuotono pensioni semestrali in tutti i Paesi.

La riscossione diretta da parte del pensionato varrà come prova di esistenza in vita.

Specifiche procedure sono state previste per i pensionati che per un oggettivo impedimento sono impossibilitati a recarsi di persona presso gli sportelli della Western Union.

Al termine di ogni fase, ICBPI provvederà a ripristinare le precedenti e consuete modalità di pagamento

(Inps, nota del 28.04.2011)

## 3) Ultima chiamata per il 5 per mille: iscrizioni online entro il 7 maggio

Il 7 maggio è il termine ultimo entro il quale gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi, esclusivamente in via telematica, negli elenchi del 5 per mille 2011, la cui predisposizione è curata dall'Agenzia delle Entrate.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 29.04.2011 (per ulteriori particolari sul tema si veda l'articolo sulle novità fiscali del 29.04.2011).

L'Agenzia ha ricordato che anche gli enti che avevano presentato la domanda negli anni precedenti devono ripetere la procedura.

Iscrizioni via web sul sito Internet

Le associazioni e gli enti interessati possono iscriversi utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia, fisconline o entratel.

I rappresentanti degli enti, purché siano abilitati, possono collegarsi al sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e compilare il modulo di iscrizione seguendo le istruzioni e usando il software disponibile online.

In alternativa è possibile ricorrere a un intermediario abilitato.

Elenchi provvisori sul sito già dal 14 maggio

L'Agenzia delle Entrate pubblicherà il 14 maggio una prima versione consultabile della lista complessiva degli enti che si sono iscritti presso il ministero della Salute (ricerca sanitaria), presso il ministero competente (ricerca scientifica e università) e presso la stessa Agenzia delle

Entrate (volontariato e associazioni sportive dilettantistiche).

Calendario completo per singolo settore

Il calendario completo per singolo settore e il testo della Circolare 9/E, contenente le istruzioni, sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 29 aprile 2011)

4) Pronto il software di compilazione del modello 770 Semplificato 2011

L'Agenzia delle Entrate, in data 29.04.2011, ha messo a disposizione sul proprio sito la versione software: 1.0.0 del 27/04/2011 del software (gratuito) 770 Semplificato 2011 che consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 semplificato 2011 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

L'applicazione è ottimizzata per la gestione di fino a 5000 certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

Gli utenti devono prestare particolare attenzione, all'avvio dell'applicazione, alla scelta del profilo utente; questo guiderà l'utente alla compilazione corretta dei quadri della dichiarazione; in particolare le Amministrazioni dello stato che devono compilare solo le comunicazioni di lavoro dipendente e le comunicazioni di lavoro autonomo.

In presenza di un numero elevato di certificazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo l'applicazione potrebbe presentare problemi di memoria e non consentire la creazione del file telematico.

In tali casi è necessario che il computer sul quale è installato il prodotto sia dotato di almeno 1 GB di memoria RAM.

Cosa deve essere indicato nel modello 770 Semplificato

Nel modello 770 Semplificato vanno indicati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per es. le pensioni) e assimilati (per es. i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo
- provvigioni e redditi diversi
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d'imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario);
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

In particolare, il modello 770 semplificato contiene adesso il nuovo prospetto SY, nel quale confluiscono le somme liquidate in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi e quelle derivanti dai bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, agevolati rispettivamente con le detrazioni del 36% e del 55%.

Termine di presentazione

Si ricorda che il suddetto modello 770 semplificato andrà presentato in via telematica entro il 01.08.2011 (poiché il 31.07.2011 è festivo).

#### 5) Base imponibile nel Modello Irap 2011: sconti cassa deducibili

Sono deducibili dalla base imponibile Irap gli sconti cassa poiché non si tratta di oneri finanziari. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza n. 2 del 2011, che ci riporta all'imminente arrivo del periodo del calcolo della base imponibile Irap (Modello Irap 2011).

La sentenza della C.T.R.

Secondo tali giudici, ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, sono, quindi, deducibili i c.d. sconti cassa, intendendo per tali i premi di consumo fissati in relazione alle vendite, gli sconti collegati formalmente alle condizioni di pagamento e gli sconti commerciali attuati ad hoc per motivi strettamente commerciali.

Invece, a parere dell'ufficio del fisco, si trattava di oneri finanziari e, in quanto tali, indeducibili ai fini IRAP.

La commissione tributaria non ha condiviso tale impostazione. Infatti, secondo i giudici di merito, in tale tipo di operazione va colto l'aspetto prettamente commerciale (che è preminente) rispetto a quello finanziario.

Contributi erogati in base a norme di legge

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 2009, ha precisato che i contributi correlati all'assunzione di nuovi dipendenti assumono rilevanza ai fini Irap nei limiti dell'ammontare del costo del personale ammesso in deduzione.

Ammortamento aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali

L'art. 36, comma 7 del D.L. n. 223/2006 ha stabilito che "ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza". Il successivo comma 7-bis prevede, inoltre, che "le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria". Ebbene, l'Agenzia delle Entrate, all'interno della citata circolare n. 36/E/2011, ritiene che l'indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, opera anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

Svalutazione di beni materiali

Infine, l'Agenzia delle Entrate, con la medesima circolare n. 36/E/2011, ha affermato che i maggiori valori fiscali, derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni operate in bilancio, sono deducibili dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti.

Modello IRAP 2011

I contribuenti soggetti all'IRAP devono determinare tale imposta dovuta per l'esercizio 2010 e, quindi, versare il relativo importo.

La base imponibile del tributo è costituita dal "valore della produzione netta" determinato con differenti criteri secondo la tipologia dei soggetti e dell'attività esercitata.

Il modello IRAP 2011 e le relative istruzioni (approvati Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31.01.2011) non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quello precedente confermando la struttura e la denominazione dei quadri.

Determinazione della base imponibile

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, e quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2008, l'IRAP si determina applicando le disposizioni introdotte dalla Legge n. 244 del 24.12.2007:

- La determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali è stata "sganciata" dalle regole di determinazione dell'imponibile IRES in modo da tener conto unicamente delle voci di bilancio rilevanti ai fini IRAP;
- è stato previsto che per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile sia determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate per le società che, invece, redigono il bilancio secondo le norme dettate dal Codice civile;
- è stata introdotta una base imponibile ad hoc per le società di persone e le ditte individuali, lasciando, tuttavia, invariata la possibilità di optare per la determinazione della base imponibile prevista per le società di capitali.

La Legge n. 244/2007 è intervenuta in maniera rilevante sul D.Lgs. n. 446/1997, al fine di semplificare la modalità di determinazione della base imponibile dell'IRAP e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito.

L'operazione di "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito è stata attuata dal legislatore attraverso la previsione dell'irrilevanza nell'IRAP delle variazioni fiscali operate ai fini IRES e IRPEF.

Per conseguenza, in dottrina, i metodi di determinazione della base imponibile IRAP vengono suddivisi nei tre seguenti raggruppamenti:

- Derivazione dal bilancio, per le società di capitali ed enti commerciali, oltre che per le imprese individuali e le società di persone che optano per questo metodo;
- derivazione dai dati reddituali/fiscali, per le imprese individuali e le società di persone;
- metodo retributivo, per l'attività istituzionale degli enti non commerciali e per le Amministrazioni pubbliche.

#### 6) Software di compilazione modello 770 Ordinario 2011

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito anche la versione software: 1.0.0 del 27/04/2011 del software 770 Ordinario 2011 che consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 ordinario 2011 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il prodotto 770 Ordinario 2011 è utilizzabile dai sostituti d'imposta che predispongono la propria dichiarazione, dagli intermediari e dalle Amministrazioni dello stato che predispongono la propria dichiarazione o che predispongono la dichiarazione per conto di altre Amministrazioni.

Gli utenti devono prestare particolare attenzione, all'avvio dell'applicazione, alla scelta del profilo utente; questo guiderà l'utente alla compilazione corretta dei quadri della dichiarazione, in particolare le Amministrazioni dello stato che devono compilare solo i quadri SF ed SR.

#### 7) Congedo maternità: più tutele in caso di parto prematuro

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 04 aprile 2011, si è pronunciata sul ricorso presentato da una madre avverso l'Inps, circa il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a decorrere dalla data di ingresso nella casa familiare del bambino nato prematuro.

E' stata accolta l'interpretazione di parte ricorrente e dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16 lettera c) del D.Lgs. 151/01 nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, che la madre possa fruire del congedo di maternità a decorrere dalla data di rientro del bambino in famiglia, previa richiesta e compatibilmente con le condizioni di salute.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 29.04.2011)

#### 8) Incendio nel server di Aruba: milioni i siti italiani fermi

Il più grande blackout di internet mai verificato in Italia: questo ha provocato l'incendio che ha interessato la "server farm" di Aruba, il principale provider di servizi internet.

E' quanto è stato reso nota in una nota Ansa del 29.04.2011, la quale ha ulteriormente specificato che sarebbero milioni i siti italiani fermi. Aruba, fondata nel 1994 detiene complessivamente 1.650.000 domini registrati e mantenuti; 1.250 siti attivi in hosting; 5.000.000 caselle e-mail gestite, oltre 10 mila server gestiti, 3000 metri quadri di data center.

Sempre sulla citata nota Ansa è stato riferito che su Twitter, Aruba ha spiegato che sta "procedendo con la rimozione della polvere prodotta dalla combustione. A seguire verranno effettuati gli interventi di ripristino".

Un principio d'incendio in una stanza dove sono stati montati i gruppi di continuità ha danneggiato una "server farm" di "Aruba.it", azienda che ha sede ad Arezzo. Disagi si sono verificati soprattutto con l'uso della posta certificata di molte aziende.

Portale nazionale della Formazione continua dei Commercialisti

In tale contesto, l'Ordine dei Commercialisti di Palermo, il 29.04.2011, ha informato i propri iscritti (via e-mail) che "a causa di un problema accorso al provider che gestisce i server presso cui risiede il Portale Nazionale della FPC, Aruba, il suddetto portale risulta momentaneamente non raggiungibile né è possibile prevederne i tempi di ripristino".

#### 9) Recenti studi del notariato: tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette

Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione "Studi e Materiali" e hanno approfondito tematiche relative ai contratti, al diritto tributario e alle società di capitali (Consiglio Nazionale del Notariato, nota del 27.04.2011):

- In tema di accollo di quota indivisa di mutuo - Studio 409-2010/C;
- il presidente dell'assemblea - Studio n. 70-2009/I;
- La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette - Studio n. 58-2010/T: Si applica l'imposta di registro in misura fissa sugli atti di destinazione.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, ai fini fiscali, gli atti di destinazione puri e semplici (con i quali il costituente imprima un vincolo di destinazione ad un suo bene, mantenendolo di sua proprietà) sono assoggettabili all'imposta di registro in misura fissa e, qualora siano trascrivibili, scontano l'imposta ipotecaria anch'essa in misura fissa. Si tratta di un documento che approfondisce la tassazione, ai fini delle imposte indirette, degli atti di destinazione e dei trust.

Vincenzo D'Andò

